

## **REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**

Unicom e le imprese associate riconoscono il ruolo fondamentale delle norme antitrust per tutelare e promuovere la concorrenza sui mercati e operano in ottemperanza ai criteri delle norme antitrust disciplinate dagli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dalla legge 287/1990 in applicazione dell'art. 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica privata.

In qualità di associazione di imprese appartenente a Confindustria, Unicom adotta le "Linee guida in materia antitrust" elaborate da Confindustria e allegate al presente Regolamento.

### **Sintesi delle regole di comportamento cui conformarsi in sede associativa**

Nell'ambito delle attività associative, Unicom e ciascun associato si impegnano a osservare le seguenti regole:

- evitare di tenere riunioni in assenza di un rappresentante dell'Associazione e, se del caso, di un esperto in materia di concorrenza;
- fissare preventivamente ordine del giorno e/o programma di lavoro e redigere un verbale analitico da circolare ai partecipanti, conservandone copia presso la sede associativa;
- interrompere immediatamente la riunione nel caso in cui si ritenga che attività e discussioni non siano in linea con il presente Regolamento, dandone riscontro nel verbale.

Sono vietati accordi, delibere, discussioni, raccomandazioni, lettere, comunicati stampa o comunque altre forme di comunicazione riguardanti:

- l'indicazione del prezzo da applicare a un prodotto/servizio, il prezzo minimo, il prezzo massimo o consigliato, la previsione di coefficienti di aumento o comunque di formule che permettano di definire il prezzo di un prodotto o servizio, il grado di sconto applicabile o i tipi di incentivi promozionali adottabili;
- iniziative che determinino in concreto una ripartizione del mercato o della clientela;
- la limitazione della produzione, della vendita o delle attività informative, pubblicitarie e promozionali di determinati beni o servizi;
- iniziative suscettibili di inibire agli associati la conclusione di rapporti commerciali con imprese terze o la partecipazione a bandi di gara;
- strategie per limitare o impedire l'accesso al mercato da parte di potenziali concorrenti e il boicottaggio di clienti, concorrenti o fornitori.

Unicom si impegna inoltre a:

- adottare criteri di ammissione all'Associazione determinati in modo oggettivo e non discriminatorio;
- evitare di prevedere regole discriminatorie per l'ammissione delle imprese associate alla partecipazione ad eventi organizzati dall'Associazione;

- promuovere la definizione di standard qualitativi e/o di settore attraverso procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie;
- evitare l'adozione di norme che limitino l'autonomia delle aziende associate nella determinazione delle loro libere scelte imprenditoriali e nella definizione delle proprie politiche commerciali;
- evitare la diffusione di dati sensibili relativi alle imprese che possano determinare un allineamento delle politiche commerciali delle imprese associate;
- evitare l'adozione di iniziative suscettibili di violare la riservatezza dei dati riferibili alle singole associate, limitandosi, nel perseguimento dei compiti istituzionali, a diffondere dati aggregati, nonché informazioni di valore storico, e adottando tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei dati riferibili alle singole associate nel processo di raccolta, elaborazione e rilascio degli studi di settore aggregato.

In tutti i casi di dubbio o incertezza sui comportamenti da tenere è facoltà delle imprese associate consultare un consulente legale.

È responsabilità individuale delle singole imprese associate e dei loro rappresentanti rispettare il presente Regolamento ed evitare qualsiasi comportamento che costituisca una violazione delle norme antitrust.